

Capitolo II

Le associazioni sportive e il fisco

1 - LA NATURA FISCALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E LA DEFINIZIONE DI REDDITO

1.1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti descritti nel capitolo I e quindi qualificabili anche come enti non commerciali di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

La prima agevolazione consiste nel non assoggettare a tassazione le quote di adesione dei soci (c.d. **introiti di natura istituzionale**) così come ogni forma di erogazione liberale proveniente da un soggetto pubblico o privato, la seconda consiste invece nella possibilità di non tassare i corrispettivi specifici percepiti dai propri soci per fruire di servizi inerenti le finalità istituzionali del sodalizio (c.d. **introiti decommercializzati**).

1.2 ATTIVITÀ COMMERCIALE

Si qualifica come **“attività commerciale”** l'attività rilevante ai fini fiscali e, pertanto, soggetta a tassazione. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- la cessione - nei confronti di soci e non soci - di **beni nuovi** (es: *vendita di abbigliamento sportivo all'interno dell'associazione*);
- la gestione di spacci e di mense (**ristorazione**), anche se rivolti ai soli soci;
- l'**organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati**;
- le **prestazioni di servizi a terzi**, tra le quali le prestazioni di **pubblicità e sponsorizzazione**;
- l'organizzazione di **viaggi e soggiorni turistici** (agevolate, a determinate condizioni, ai fini delle imposte dirette);
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci.

Inoltre rientrano nel reddito d'impresa di una associazione anche tutte le prestazioni previste dallo statuto sociale ma rivolte a non soci, e le prestazioni non previste dallo statuto a chiunque rivolte, anche ai soci.

1.3 REDDITO ENTI NON COMMERCIALI

Il reddito degli enti non commerciali e quindi anche delle associazioni sportive dilettantistiche si compone delle seguenti voci:

- 1) **REDDITI FONDIARI** (reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali);
- 2) **REDDITI DI CAPITALE** (reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, come gli interessi su c/c bancario);
- 3) **REDDITI DI IMPRESA** (reddito imponibile derivante dall'attività commerciale, come descritto nel paragrafo precedente);
- 4) **REDDITI DIVERSI** (tra cui rientrano gli introiti commerciali di natura occasionale).

In presenza di tali redditi, l'Associazione è obbligata all'adozione di un idoneo regime fiscale e all'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali da questo previsto: nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio gli adempimenti e le scadenze previste dal regime fiscale forfettario previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche).

Di seguito una tabella sintetica relativa gli introiti agevolati ai fini IVA (art.4 del DPR 633/1972) e/o ai fini IRES (art.148 Testo Unico delle imposte sui redditi):

INTROITI PERCEPITI	Assoggettabilità	
	IVA	IRES
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	NO	NO (art.148 TUIR comma 1)
I CONTRIBUTI EROGATI DA PRIVATI (es: <i>persone fisiche, Fondazioni, aziende</i>) a titolo di puro sostegno all'associazione (erogazioni liberali)	NO	NO
A) I CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce esclusivamente introiti di natura istituzionale	NO
B) I CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	Quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce anche introiti di natura commerciale	NO
CORRISPETTIVI SPECIFICI versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: <i>quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport</i>) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione.		NO (art.148 TUIR comma 3)
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. <small>* L'introito potrebbe essere non soggetto a iva nel caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972 (es: <i>attività educative o socio-sanitarie.</i>)</small>		NO (art.148 TUIR comma 3 lett. b)
INTROITI riscossi a seguito di RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc	Per le associazioni in regime L.398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68	SI
	Per le altre associazioni (sono esenti anche da ogni altro tributo.)	NO (art.148 TUIR com. 3 lett. a)
La VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI prevalentemente distribuite tra gli associati		NO (art.148 TUIR comma 3)
L' ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI per i propri soci		NO (art.148 TUIR comma 6)
La SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE effettuata ai propri soci, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 6		NO (art.148 TUIR comma 5)

Le associazioni sportive e il fisco

2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

2.1 - RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Per lo svolgimento della sola attività istituzionale è sufficiente la richiesta del Codice fiscale da parte dell'Associazione; mentre se si svolge abitualmente anche attività commerciale è necessario richiedere anche la Partita IVA. Si consiglia di richiederla successivamente all'acquisizione del Codice fiscale in modo tale da poter utilizzare codici identificativi distinti per le due attività: il codice fiscale nei documenti inerenti l'attività istituzionale, la partita IVA per i documenti inerenti invece l'attività commerciale.

La domanda si presenta presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato utilizzando il Modello AA7/10. E' consigliabile verificare se il codice attività richiesto (codice ATECO vd. Cap.1 par. 2,3) sia abbinato ad uno studio di settore, che dovrà poi essere compilato congiuntamente alle dichiarazioni dei redditi.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile prescelto. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

Regime contabile	Volume attività commerciale
Legge 398/91	Fino ad € 250.000,00
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio: - fino a € 15.493,71 coeff. di redditività 15% - da € 15.493,71 a € 309.874,14 coeff. di redditività 25%
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio: Fino ad € 400.000,00
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73	

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'Associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrerà - *ex lege* - in un diverso regime.

In caso di omessa iscrizione è prevista - ex Legge 630/1981 - l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 154,94. La sanzione viene ridotta ad € 30,99 quando l'adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

2.2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TITOLARITÀ DELLA PARTITA IVA.

2.2.1 F24 Versamenti imposte e contributi.

I versamenti fiscali e previdenziali vanno effettuati tramite modello F24 da presentare esclusivamente per via telematica per le associazioni titolari di partita IVA e con possibilità di presentarlo anche in forma cartacea presso banche/poste per le associazioni sportive titolari del solo codice fiscale.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi può essere effettuato direttamente dagli utenti accreditati o tramite gli intermediari abilitati.

2.2.2 Iscrizione REA.

Le associazioni dotate di partita IVA sono tenute all'**iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)**, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato (Circolare n.3407/C, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009). Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio.

L'iscrizione al REA comporta, dal 2011, il versamento di diritti camerali da effettuare presso la Camera di Commercio territorialmente competente. In via transitoria il diritto annuale è quantificato in € 30,00, salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

2.2.3 Elenco Clienti/Fornitori (ex Spesometro).

A decorrere dall'anno solare 2012 (ex art.21 del DL 78/2010) viene reintrodotta l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica dell'elenco clienti/fornitori.

L'obbligo riguarda esclusivamente le transazioni che si riferiscono alle attività commerciali dell'associazione, e la scadenza di presentazione è fissata al 30 Aprile di ogni anno.

Viene inoltre previsto che le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione debbano essere comunicate solo se di importo superiore ad euro 3.600, iva inclusa.

2.2.4 Black List.

Con Decreto 30/03/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti titolari di **partita IVA**, di comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricévute nei confronti di operatori che risiedono in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata (*es: Repubblica di San Marino*), così come indicati nei Decreti del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e del 21/11/2001.

L'adempimento ha cadenza mensile per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro e per quanti optino per l'invio mensile, trimestrale in caso contrario.

Nella comunicazione saranno indicati i dati identificativi di ogni fornitore/cliente unitamente alla descrizione delle operazioni attive e passive intrattenute.

3 - LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/1991 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito nel corso dell'esercizio precedente proventi da attività commerciale di importo superiore a € 250.000,00 e le associazioni che intraprendono per la prima volta l'esercizio di attività commerciale che ipotizzano un reddito da attività commerciale non superiore al medesimo importo.

L'opzione deve essere comunicata all'ufficio SIAE territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enc presentato. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.



Facsimile comunicazione opzione regime 398

Le associazioni sportive e il fisco

3.1 – DISCIPLINA DELL'IVA.

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art.74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 1/2 (50%) dell'IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (es: biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);
- 9/10 (90%) dell'IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni (la sponsorizzazione è la prestazione di natura pubblicitaria grazie alla quale l'immagine dello sponsor viene veicolata attraverso un evento organizzato/promosso dal soggetto sponsorizzato. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l'inserimento del logo dello sponsor nelle maglie che gli atleti utilizzano durante le manifestazioni sportive o nelle locandine della manifestazione sportiva);
- 2/3 (66,67%) dell'IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD.TRIB.	DESCRIZIONE IVA
6031	IVA 1° TRIMESTRE
6032	IVA 2° TRIMESTRE
6033	IVA 3° TRIMESTRE
6034	IVA 4° TRIMESTRE

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità		Incidenza su volume 398/91
	IVA	IRES	
1) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi	SI	NO	SI
2) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali	SI	NO	SI
3) proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi l'anno di raccolta fondi e/o di manifestazioni sportive (per associazioni sportive in regime ex legge 398/91) fino a € 51.645,69	SI	NO	NO

I proventi derivanti dai punti 1 e 2, pur non concorrendo alla formazione della base imponibile, concorrono alla definizione del volume d'affari per l'accesso o meno al regime agevolato IVA 398; per esplicita previsione invece il punto 3 viene escluso anche dalla determinazione del volume d'affari.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRES da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

COD. TRIB.	DESCRIZIONE IRES
2001	IRES 1° ACCONTO
2002	IRES 2° ACCONTO
2003	IRES SALDO

3.3 – RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Nel caso in cui l'Associazione abbia dimenticato di versare le imposte, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs n.472 del 18/12/1997) pagando, unitamente agli interessi maturati (2,5% a partire dal 01/01/2012), una sanzione commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento:

- entro 15 gg. la sanzione è pari ad 1/15 del 30% dell'imposta per ogni giorno di ritardo, ossia il 2% al giorno;
- dal 16° gg al 30° gg. la sanzione è pari al 3% dell'imposta;
- oltre il 30° gg. la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta.

3.4 – SEMPLIFICAZIONI CONTABILI.

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scrit-

ture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992). Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare così come copia delle dichiarazioni fiscali e devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato.

E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. La norma prevede l'esonero dall'invio della dichiarazione IVA annuale e della comunicazione IVA, e si è inoltre esonerati dal versamento dell'acconto annuale.

3.2 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES).

L'imponibile IRES è costituito dal reddito d'impresa (composto dal 3% dell'ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell'IVA, dalle plusvalenze patrimoniali e dai corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive), oltre che da eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi (vedi Par. 1.3 del presente Capitolo).

Sono esclusi dal reddito d'impresa i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una nuova società il suo primo contratto professionistico. Si precisa che tali proventi godono anche dell'esenzione IVA.

Si ricordano qui di seguito gli introiti di natura commerciale che non concorrono alla formazione della base imponibile.

L'aliquota IVA ordinaria del 20% è stata incrementata al 21% a partire dal 17/09/2011. Sono possibili ulteriori modifiche a partire dall'autunno 2012.

3.5 - IL REGISTRO IVA MINORI.

Le associazioni devono inoltre compilare il "Registro IVA MINORI" istituito dal DM 11/02/1997. In tale registro, impostato per colonne sulla base delle aliquote IVA e non soggetto a vidimazione, devono essere annotati cumulativamente, entro il giorno 15, tutti i proventi commerciali percepiti nel mese precedente. E' necessario indicare in una distinta colonna i redditi che non concorrono alla definizione della base imponibile e quelli che non concorrono alla definizione del volume d'affari (vd. Par. 3.2 del presente Capitolo).

3.6 - DECADENZA DEI PRESUPPOSTI.

Le associazioni decadono dalla possibilità di utilizzare il regime di cui alla Legge 398/91 nei seguenti casi:

1. nel caso in cui si superi il plafond di € 250.000,00 nel corso dell'esercizio: la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a tale superamento. Ciò può determinare l'applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini IVA, sia ai fini delle Imposte Dirette;

Le associazioni sportive e il fisco

2. nel caso in cui l'associazione effettui per cassa movimentazioni economiche (sia in entrata che in uscita) di importo superiore a € 516,46. In questo caso l'art. 25, c. 5 della Legge 133/1999 prevede infatti la decadenza dal regime

forfetario previsto dalla legge 398/91 e l'assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del DLgs 471/1997).

4 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Anche le associazioni sono soggette all'IRAP (ex DLgs 446/97) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfetarie (di cui al prossimo paragrafo 4.3), l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art.19, comma 1 DLgs 446/1997).

4.1 - BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni che svolgono **esclusivamente attività istituzionale**, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci:

- ▷ le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati;
 - ▷ i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
- Le associazioni **che svolgono anche attività commerciale** in regime forfetario, determinano la base imponibile IRAP come segue:
- a) per la parte **istituzionale** come sopra descritta;
 - b) per la parte **commerciale** sommando le seguenti voci:
 - ▷ l'imponibile determinato sul reddito d'impresa (3% dei volumi d'affari per le associazioni in regime ex legge 398/1991);
 - ▷ i costi per il personale dipendente e assimilato;
 - ▷ gli interessi passivi di competenza;

Si segnala che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi. Non concorrono altresì alla definizione della base imponibile le spese relative agli apprendisti e ai disabili.

4.2 - ALIQUOTE APPLICABILI, SCADENZE, ACCONTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 3,9% ma le Regioni possono variarla fino ad un punto

percentuale.

Le scadenze per la dichiarazione IRAP e per il versamento di saldi e acconti coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Si evidenziano qui di seguito i codici tributo IRAP da indicare nel Modello F24 di versamento dell'imposta.

TRIB.	DESCRIZIONE IRAP
3800	IRAP SALDO
3812	IRAP 1° ACCONTO
3813	IRAP 2° ACCONTO
1993	IRAP - INTERESSI RAVV. OPEROSO

4.3 - DETRAZIONI E CUNEO FISCALE

L'ordinamento prevede che le associazioni possano portare in deduzione dalla base imponibile IRAP, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
- € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
- € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91.

Ne consegue che un'associazione che abbia base imponibile inferiore a Euro 7.350,00 non sarà tenuta al versamento di alcuna imposta perché l'applicazione delle deduzioni forfetarie porterà a zero la base imponibile.

Per quanto riguarda invece l'applicabilità delle deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. **Cuneo Fiscale**) è necessario evidenziare che le stesse si applicano esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente riconducibili all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (Agenzia delle Entrate Risoluzione 203/2008).

5 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

5.1 - LE DICHIARAZIONI.

Le associazioni con partita IVA:

- a) presentano sempre la dichiarazione dei redditi (Unico Enc), ancorché non abbiano emesso fatture nell'esercizio;
- b) presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano emesso fatture o abbiano erogato compensi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, prestatori d'opera occasionali;

Le associazioni con solo codice fiscale:

- a) presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni commerciali occasionali (es: incasso da videogiochi, ricarica su vendita schede telefoniche, prestazioni realizzate in via occasionale, ecc ...), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie;
- b) presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, prestazioni occasionali), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive).

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato in presenza di

collaboratori retribuiti, ivi inclusi i percettori compensi sportivi che non abbiano superato la soglia di esenzione dei 7.500,00 euro ed i professionisti esentati da ritenuta.

5.2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale: ne consegue che le Associazioni e Società sportive che hanno l'esercizio solare invieranno la dichiarazione entro il 30 settembre, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio dell'anno successivo).

Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta è fissato al 31 luglio di ogni anno per tutti i contribuenti, prescindendo dall'esercizio sociale dell'associazione.

5.3 - VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte si versano con Mod. F24 telematico per le associazioni titolari di P.IVA.

Le scadenze per il versamento delle imposte sono:

Le associazioni sportive e il fisco

	SALDO ANNO PREDENTE / 1° ACCONTO ANNO IN CORSO	2° ACCONTO ANNO IN CORSO
IRES	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti
IRAP	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti

La rata di acconto può essere versata entro il 30° giorno successivo ai termini ordinari di scadenza con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento degli acconti è dovuto se il loro importo complessivo è superiore ad euro 20,66.

I versamenti degli acconti IRES e IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103, in tal caso si verserà l'acconto in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il

secondo acconto. La percentuale degli acconti è fissata nella misura del 100 per cento dell'imposta complessiva dell'anno precedente. Nel caso di versamento in 2 acconti, il 40% dell'acconto complessivamente dovuto per l'anno è versato alla scadenza della prima rata e il residuo 60% dell'importo alla scadenza della seconda.

6 - BAR CIRCOLISTICI

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti "bar circolistici" la cui peculiarità risiede nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

L'attività di somministrazione e bevande, normalmente considerata di natura commerciale, è considerata non soggetta a tassazione sia diretta che indiretta qualora sia realizzata da associazioni affiliate ad un Ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (quale si configura la UISP), e purché l'attività si configuri come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali del sodalizio.

6.1 - ASPETTI FISCALI

Le associazioni affiliate all'UISP, che richiedano al Comitato UISP il certificato denominato "cedola alcolici", non pagano pertanto le imposte dirette (ex art.148, comma 5°, del TUIR) né applicano l'IVA (ex art.4, 6, del DPR 633/1972) sui corrispettivi specifici derivanti da questa attività, alle seguenti condizioni:

- che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale e ne sia complementare;
- che sia gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- che la somministrazione sia riservata ai soli soci.

6.2 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

L'associazione interessata è tenuta a presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in cui il legale rappresentante dichiara:

- a) l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce (ossia la UISP);
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all'interno della struttura adibita a sede dell'associazione e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna, che, tra l'altro, è esentata dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità (ex art.17 DLgs 507/1993), deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi;
- e) di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l'attività, l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e

una relazione tecnica degli stessi redatta da un tecnico competente. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 - Regolamento di esecuzione della Legge 30 Aprile 1962 n.283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

- f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
- g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall'attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l'associazione è legittimata a svolgere l'attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine, l'eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione alla UISP con la relativa cedola alcolici.

6.3 - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.

Le associazioni possono anche decidere di svolgere attività di ristorazione ma si tratterà sempre e comunque di attività commerciale, soggetta pertanto all'ordinaria tassazione, anche se svolta nei confronti dei propri associati. Si ricorda che l'attività di ristorazione comporta - a differenza dell'attività di bar - il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti. Esempificando il concetto, si può affermare che riscaldare un prodotto precotto non si configura come ristorazione ma come somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione.

Le associazioni sportive e il fisco



7 - VANTAGGI FISCALI PER TERZI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono garantire i seguenti vantaggi fiscali ai terzi:

- 1) detrazione dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività sportive da parte degli associati di età compresa tra i 5 ai 18 anni;
- 2) detrazioni/deduzioni fiscali per i propri donatori.

7.1. - DETRAZIONI PER MINORI

Sono detraibili - nella misura del 19% e per un importo in ogni caso non superiore a € 210,00, i costi sostenuti per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi (ex art.15, comma 1°, lettera i-quinquies del TUIR). Il beneficio fiscale ammonta pertanto ad € 40,00.

Per poter beneficiare di tale agevolazione il pagamento deve risultare da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata

dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



Facsimile ricevuta per detrazione dei costi relativi ad attività sportive

7.2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DONATORI.

Si riportano qui di seguito le agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) che le associazioni sportive possono garantire ai propri donatori. Si evidenzia che le organizzazioni sportive, non iscritte anche ad altri albi/registri, possono garantire dette agevolazioni solo alle aziende (*rectius* ai soggetti IRES)

Tipologia di organizzazione a cui si effettua la donazione	Donatore	Il donatore può ...	Riferimento normativo
Società e Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	Qualificare il corrispettivo in denaro o in natura, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, come <u>spesa deducibile di pubblicità</u> , volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario,	Art.90 L. 289/2002
A.S.D. iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione sociale		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.	Art.100 comma 2 lett l) del TUIR
A.S.D. iscritta nell' anagrafe delle ONLUS		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett h) del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o iscritta nell' anagrafe delle ONLUS	Persone fisiche e soggetti IRES (enti, aziende, associazioni)	Dedurre la donazione per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui purché l'associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale	Art.14 DL n.35/2005 (c.d. <i>Legge più dai meno versi</i>)
Società e Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Persone fisiche	Detrarre il 19% dell'erogazione liberale per un importo complessivo non superiore a € 1.500.	Art.15 lett.i ter del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale		Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	
A.S.D. iscritta nell' anagrafe delle ONLUS		Detrarre il 19% della donazione per un importo complessivo non superiore a € 2.065,83	Art.15 lett.i quater del TUIR
		Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	
		Detrarre il 19% per un importo complessivo non superiore a € 2.065,83	art.15 lett.i bis del TUIR